

Gazzetta ufficiale

C 314

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

55° anno
18 ottobre 2012

<u>Numero d'informazione</u>	Sommar	Pagina
------------------------------	--------	--------

II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI
DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2012/C 314/01	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6641 — Verbund/Siemens/E-Mobility Provider Austria) ⁽¹⁾	1
---------------	---	---

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI
DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2012/C 314/02	Tassi di cambio dell'euro	2
---------------	---------------------------------	---

IT

Prezzo:
3 EUR

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Autorità di vigilanza EFTA

2012/C 314/03	Insussistenza di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE	3
2012/C 314/04	Comunicazione dell'Autorità di vigilanza EFTA sugli attuali tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato e sui tassi di riferimento/attualizzazione in vigore per tre Stati EFTA, applicabili dal 1° giugno 2012 (Pubblicata a norma dell'articolo 10 della decisione dell'Autorità n. 195/04/COL, del 14 luglio 2004)	4
2012/C 314/05	Autorità di vigilanza EFTA Soglie di cui alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, modificate dal regolamento (UE) n. 1251/2011 della Commissione, espresse nelle valute nazionali degli Stati EFTA	5

V Avvisi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Commissione europea

2012/C 314/06	Invito a presentare proposte nell'ambito del programma di lavoro «Persone» 2013 del 7° programma quadro CE di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione	6
---------------	---	---


Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO)

2012/C 314/07	Bando di concorso generale	7
---------------	----------------------------------	---

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte EFTA

2012/C 314/08	Ricorso proposto il 9 luglio 2012 da DB Schenker contro l'Autorità di vigilanza EFTA (Causa E-7/12)	8
2012/C 314/09	Ricorso proposto il 15 luglio 2012 da DB Schenker contro l'Autorità di vigilanza EFTA (Causa E-8/12)	10



II

*(Comunicazioni)*COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

**Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.6641 — Verbund/Siemens/E-Mobility Provider Austria)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2012/C 314/01)

In data 20 settembre 2012 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua tedesco e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
 - in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm>) con il numero di riferimento 32012M6641. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.
-

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

17 ottobre 2012

(2012/C 314/02)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,3120	AUD	dollari australiani	1,2690
JPY	yen giapponesi	103,23	CAD	dollari canadesi	1,2915
DKK	corone danesi	7,4592	HKD	dollari di Hong Kong	10,1704
GBP	sterline inglesi	0,81150	NZD	dollari neozelandesi	1,6009
SEK	corone svedesi	8,6587	SGD	dollari di Singapore	1,5954
CHF	franchi svizzeri	1,2106	KRW	won sudcoreani	1 450,48
ISK	corone islandesi		ZAR	rand sudafricani	11,3669
NOK	corone norvegesi	7,3960	CNY	renminbi Yuan cinese	8,2059
BGN	lev bulgari	1,9558	HRK	kuna croata	7,5405
CZK	corone ceche	24,794	IDR	rupia indonesiana	12 577,46
HUF	fiorini ungheresi	279,00	MYR	ringgit malese	3,9769
LTL	litas lituani	3,4528	PHP	peso filippino	53,896
LVL	lats lettoni	0,6962	RUB	rublo russo	40,2880
PLN	zloty polacchi	4,1029	THB	baht thailandese	40,187
RON	leu rumeni	4,5777	BRL	real brasiliano	2,6676
TRY	lire turche	2,3629	MXN	peso messicano	16,8231
			INR	rupia indiana	69,3590

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

Insussistenza di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE

(2012/C 314/03)

L'Autorità di vigilanza EFTA ritiene che la misura seguente non costituisca aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE:

Data di adozione della decisione:	30 maggio 2012
Aiuto n.:	68531
Numero della decisione:	213/12/COL
Stato EFTA:	Islanda
Titolo (e/o nome del beneficiario):	Concessione di aiuto di Stato relativamente alla riparazione dello <i>ship lift</i> nelle isole di Westman
Base giuridica:	Articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE
Tipo di misura:	Nessun aiuto
Settori economici:	Costruzione/riparazione di navi

Il testo della decisione facente fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito dell'Autorità di vigilanza EFTA:

<http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/>

Comunicazione dell'Autorità di vigilanza EFTA sugli attuali tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato e sui tassi di riferimento/attualizzazione in vigore per tre Stati EFTA, applicabili dal 1^o giugno 2012

(Pubblicata a norma dell'articolo 10 della decisione dell'Autorità n. 195/04/COL del 14 luglio 2004 ⁽¹⁾)

(2012/C 314/04)

I tassi di base sono calcolati in conformità al disposto del capitolo sul metodo per stabilire i tassi di riferimento e di attualizzazione della guida sugli aiuti di Stato dell'Autorità, modificata dalla decisione dell'Autorità n. 788/08/COL del 17 dicembre 2008 ⁽²⁾. Per ottenere il tasso di riferimento applicabile, vanno aggiunti gli opportuni margini come definiti nella guida sugli aiuti di Stato. Per il tasso di attualizzazione questo comporta l'aggiunta di un margine di 100 punti base al tasso di base. Anche il tasso di recupero è di norma calcolato aggiungendo 100 punti base al tasso di base, come previsto nella decisione dell'Autorità n. 789/08/COL del 17 dicembre 2008 ⁽³⁾, che modifica la decisione dell'Autorità n. 195/04/COL del 14 luglio 2004 ⁽⁴⁾.

	Islanda	Liechtenstein	Norvegia
1.1.2012-31.5.2012	4,70	0,31	3,57
1.6.2012-	4,70	0,38	3,57

⁽¹⁾ GU L 139 del 25.5.2006, pag. 37 e supplemento SEE n. 26 del 25.5.2006, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 105 del 21.4.2011, pag. 32 e supplemento SEE n. 23 del 21.4.2011, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 340 del 22.12.2010, pag. 1 e supplemento SEE n. 72 del 22.12.2010, pag. 1.

⁽⁴⁾ Cfr. la versione consolidata su <http://www.eftasurv.int/media/decisions/195-04-COL.pdf>

Autorità di vigilanza EFTA Soglie di cui alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, modificate dal regolamento (UE) n. 1251/2011 della Commissione, espresse nelle valute nazionali degli Stati EFTA

(2012/C 314/05)

	Soglie in NOK	Soglie in CHF	Soglie in ISK
Soglie in EUR			
130 000	1 042 319	176 310	21 540 485
200 000	1 603 568	271 246	33 139 208
400 000	3 207 136	542 492	66 278 416
5 000 000	40 089 200	6 781 150	828 480 200

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

COMMISSIONE EUROPEA

Invito a presentare proposte nell'ambito del programma di lavoro «Persone» 2013 del 7° programma quadro CE di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione

(2012/C 314/06)

Si avvertono gli interessati della pubblicazione di un invito a presentare proposte, nell'ambito del programma di lavoro «Persone» 2013 del 7° programma quadro CE di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013).

Si sollecita la presentazione di proposte per il seguente invito. I termini ultimi per l'invio delle proposte e lo stanziamento di bilancio sono riportati nel testo del bando, che è pubblicato sul sito web CORDIS.

Programma specifico «Persone»:

Titolo dell'invito	Codice identificativo dell'invito
Contributi per la reintegrazione	FP7-PEOPLE-2013-CIG

Questo invito a presentare proposte riguarda il programma di lavoro 2013 adottato dalla Commissione con decisione C(2012) 4561 del 9 luglio 2012.

Le informazioni sul bando ed il programma di lavoro nonché le indicazioni destinate ai proponenti sulle modalità per la presentazione delle proposte sono disponibili sul sito web CORDIS:

<http://cordis.europa.eu/fp7/calls/>

UFFICIO EUROPEO DI SELEZIONE DEL PERSONALE (EPSO)

BANDO DI CONCORSO GENERALE

(2012/C 314/07)

L'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza il concorso generale:

EPSO/AD/247/12 — Capo Unità (AD 12) — Gestione del sito e sicurezza nucleare presso l'Istituto dei transuranici (Karlsruhe, Germania), Centro comune di ricerca, Commissione europea

Il bando di concorso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale C 314 A del 18 ottobre 2012.

Per informazioni supplementari invitiamo a visitare il sito dell'EPSO: <http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/>

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE EFTA

Ricorso proposto il 9 luglio 2012 da DB Schenker contro l'Autorità di vigilanza EFTA**(Causa E-7/12)**

(2012/C 314/08)

Il 9 luglio 2012, innanzi alla Corte EFTA, le società Schenker North AB, Schenker Privpak AB e Schenker Privpak AS («DB Schenker»), rappresentate dall'avvocato Jon Midthjell, Advokatfirmaet Midthjell AS, Grev Wedels plass 5, N-0151 Oslo, Norvegia, hanno proposto ricorso contro l'Autorità di vigilanza EFTA.

I ricorrenti chiedono alla Corte EFTA,

in relazione al ricorso in carenza:

- 1) di dichiarare che la parte convenuta ha violato l'articolo 37, paragrafo 1, dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte (SCA), venendo meno all'obbligo che le incombe, ai sensi delle norme sull'accesso ai documenti, dell'accordo SCA e dell'accordo SEE, di definire la propria posizione in merito alla richiesta di accesso all'intero fascicolo della causa ESA n. 34250 (Norway Post/Privpak) presentata dai ricorrenti in data 3 agosto 2010; e
- 2) di condannare la parte convenuta al pagamento delle spese;

in relazione alla domanda di risarcimento danni, al fine di emettere una pronuncia pregiudiziale sulla responsabilità della parte convenuta e rinviare a una successiva fase del procedimento la valutazione dei danni ad essa imputabili,

- 1) di dichiarare che l'inazione della parte convenuta tra il 7 settembre 2010, o qualsiasi data successiva, e il momento in cui essa ha definito la propria posizione in merito alla richiesta di accesso al fascicolo completo relativo alla causa ESA n. 34250 (Norway Post), presentata dai ricorrenti in data 3 agosto 2010, è tale da renderla responsabile, anche per gli interessi di mora, ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 2, dell'SCA;
- 2) entro sei mesi dalla decisione della parte convenuta in merito alla richiesta di accesso al fascicolo completo relativo alla causa ESA n. 34250 (Norway Post), presentata dai ricorrenti in data 3 agosto 2010, questi comunicheranno alla Corte l'importo del risarcimento danni richiesto e indicheranno se le parti concordano su tale importo;
- 3) in caso di mancato accordo sull'importo del risarcimento danni, le parti presenteranno alla Corte, entro lo stesso termine, i loro calcoli relativi all'importo dei danni imputabili al fatto che la parte convenuta non ha statuito in merito alla richiesta di accesso al fascicolo completo relativo alla causa ESA n. 34250 (Norway Post), presentata dai ricorrenti in data 3 agosto 2010;
- 4) di condannare la parte convenuta al pagamento delle spese.

Circostanze di fatto e di diritto e motivi addotti a sostegno del ricorso:

- i ricorrenti, Schenker North AB, Schenker Privpak AB e Schenker Privpak AS, fanno parte di DB Schenker, un gruppo internazionale che si occupa di attività logistiche e di trasporto, appartenente a Deutsche Bahn AG. Schenker North AB, comprese le sussidiarie Schenker Privpak AS e Schenker Privpak AB («DB Schenker»), gestisce le operazioni di trasporto terrestre, marittimo e ferroviario del gruppo in Norvegia, Svezia e Danimarca,

- nella decisione del 14 luglio 2010 relativa alla causa n. 34250 (Norway Post/Privpak) l'Autorità di vigilanza EFTA è giunta alla conclusione che Norway Post ha abusato della propria posizione dominante sul mercato dei servizi di spedizione pacchi da impresa a consumatore in Norvegia tra il 2000 e il 2006. La decisione è stata confermata dalla Corte EFTA nella causa E-15/10 *Posten Norge AS/Autorità di vigilanza EFTA*. I ricorrenti esercitano i propri diritti al risarcimento da parte di Norway Post dei danni causati dalla violazione e desiderano esaminare la maniera in cui la parte convenuta ha effettuato l'ispezione e il procedimento amministrativo. Il 3 agosto 2010 i ricorrenti hanno presentato una domanda di accesso ai documenti relativi alla causa ESA n. 34250 ai sensi delle norme sull'accesso ai documenti (RAD) stabilite nella decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 407/08/COL del 27 giugno 2008,
- l'8 marzo 2012, i ricorrenti hanno inviato alla parte convenuta una notifica nella fase precontenziosa ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 2, dell'SCA, sulla base del fatto che essa non aveva adottato una decisione definitiva sulla richiesta di accesso presentata il 3 agosto 2010. I ricorrenti sostengono che la parte convenuta non ha adottato una decisione sulla loro richiesta di accesso neanche dopo la scadenza statutaria del periodo di precontenzioso, causando pertanto ulteriori perdite.

I ricorrenti sostengono che l'Autorità di vigilanza EFTA:

- ha violato l'articolo 37 dell'SCA, venendo meno al proprio obbligo giuridico di adottare una decisione in merito alla richiesta di accesso che i ricorrenti hanno presentato il 3 agosto 2010, e
 - ha violato l'articolo 46, paragrafo 2, dell'SCA, venendo meno all'obbligo giuridico di adottare per tempo una decisione in merito alla richiesta di accesso che i ricorrenti hanno presentato il 3 agosto 2010 e di trattare tale richiesta conformemente alla legge.
-

Ricorso proposto il 15 luglio 2012 da DB Schenker contro l'Autorità di vigilanza EFTA**(Causa E-8/12)**

(2012/C 314/09)

Il 15 luglio 2012, innanzi alla Corte EFTA, le società Schenker North AB, Schenker Privpak AB e Schenker Privpak AS («DB Schenker»), rappresentate dall'avvocato Jon Midthjell, Advokatfirmaet Midthjell AS, Grev Wedels plass 5, N-0151 Oslo, Norvegia, hanno proposto ricorso contro l'Autorità di vigilanza EFTA.

I ricorrenti chiedono alla Corte EFTA di:

- 1) annullare la decisione impugnata, come notificata ai ricorrenti il 18 maggio 2012, relativa alla causa ESA n. 68736 (DB Schenker), nella misura in cui nega l'accesso ai seguenti documenti:
 - i) una dichiarazione completa del contenuto del fascicolo della causa ESA n. 34250 (Norway Post/Privpak);
 - ii) una lettera di Norway Post datata o ricevuta il 13 luglio 2010;
 - iii) il verbale delle riunioni tra la parte convenuta (con la partecipazione del presidente dell'Autorità di vigilanza EFTA) e Norway Post e/o il governo norvegese;
- 2) annullare la decisione impugnata, come notificata ai ricorrenti il 23 maggio 2012, relativa alla causa ESA n. 68736 (DB Schenker), nella misura in cui nega l'accesso a una dichiarazione completa del contenuto del fascicolo della stessa causa;
- 3) annullare la decisione impugnata, come notificata ai ricorrenti il 2 luglio 2012, relativa alla causa ESA n. 68736 (DB Schenker), nella misura in cui nega l'accesso alle seguenti informazioni:
 - a) le procedure di gestione dei fascicoli e, segnatamente ma non esclusivamente, le modalità per la registrazione della corrispondenza in entrata/uscita e dei documenti interni; chi è autorizzato ad aprire/archiviare i numeri delle cause e a protocollare ciascun documento/evento relativo a una causa; che tipo di informazioni devono essere registrate in merito a ciascun documento/evento nella banca dati della parte convenuta;
 - b) le procedure per il trattamento delle richieste di accesso da parte del pubblico ai sensi delle norme stabilite in proposito nella decisione ESA n. 407/08/COL del 27 giugno 2008;
 - c) le decisioni collegiali dell'Autorità di vigilanza EFTA contenenti le attuali competenze attribuite al direttore del servizio amministrativo della parte convenuta; il direttore del servizio per la concorrenza e gli aiuti di Stato; e il direttore del servizio legale ed esecutivo;
- 4) condannare la parte convenuta e gli eventuali intervenienti al pagamento delle spese.

Circostanze di fatto e di diritto e motivi adottati a sostegno del ricorso:

- i ricorrenti, Schenker North AB, Schenker Privpak AB e Schenker Privpak AS («DB Schenker») fanno parte di un gruppo internazionale che si occupa di attività logistiche e di trasporto, appartenente a Deutsche Bahn AG. Schenker North AB, comprese le sussidiarie Schenker Privpak AS e Schenker Privpak AB, gestisce le operazioni di trasporto terrestre, marittimo e ferroviario del gruppo in Norvegia, Svezia e Danimarca,
- nella decisione del 14 luglio 2010 relativa alla causa n. 34250 (Norway Post/Privpak), l'Autorità di vigilanza EFTA è giunta alla conclusione che Norway Post ha abusato della propria posizione dominante sul mercato dei servizi di spedizione pacchi da impresa a consumatore in Norvegia tra il 2000 e il 2006. La decisione è stata confermata dalla Corte EFTA nella causa E-15/10 *Posten Norge AS/Autorità di vigilanza EFTA*. I ricorrenti chiedono il risarcimento dei danni da parte di Norway Post per le perdite causate dall'infrazione e desiderano esaminare la maniera in cui la parte convenuta ha effettuato l'ispezione e il procedimento amministrativo. Il 3 agosto 2010 i ricorrenti hanno presentato una domanda di accesso ai documenti relativi alla causa ESA n. 34250 ai sensi delle norme sull'accesso ai documenti (RAD) stabilite nella decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 407/08/COL del 27 giugno 2008,

- l'8 marzo 2012, i ricorrenti hanno inviato alla parte convenuta una notifica nella fase precontenziosa ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 2, dell'SCA, sulla base del fatto che essa non aveva adottato una decisione definitiva in merito alla loro richiesta di accesso presentata il 3 agosto 2010. In un altro ricorso, nella causa E-7/12, i ricorrenti sostengono che la parte convenuta non ha adottato una decisione sulla loro richiesta di accesso dopo la scadenza legale del periodo di precontenzioso, e non ha trattato tale richiesta conformemente alla legge, causando loro pertanto ulteriori perdite,
- i ricorrenti fanno presente, nel quadro della presente azione, di aver presentato alla parte convenuta due ulteriori richieste di accesso ai documenti, il 12 marzo 2012 e l'11 aprile 2012, per ottenere la dichiarazione del contenuto nella propria causa relativa all'accesso al fascicolo, registrata come causa ESA n. 68736, nonché informazioni sulla procedura interna e sulle indicazioni della parte convenuta per il trattamento dei fascicoli e delle richieste di accesso del pubblico,
- Il 18 maggio 2012, il 23 maggio 2012 e il 2 luglio 2012 rispettivamente, la parte convenuta ha notificato ai ricorrenti le decisioni in merito alla prima richiesta di accesso, del 3 agosto 2010, alla seconda, del 12 marzo 2012, e alla terza, dell'11 aprile 2012. Con il presente ricorso, i ricorrenti chiedono di annullare, in tutto o in parte, tali decisioni.

I ricorrenti sostengono che l'Autorità di vigilanza EFTA:

- in relazione alla prima decisione, del 18 maggio 2012, ha violato l'articolo 2, paragrafo 1, del RAD e l'articolo 16 dell'SCA,
 - in relazione alla seconda decisione, del 23 maggio 2012, ha commesso uno sviamento di potere ed ha violato l'articolo 2, paragrafo 1, del RAD e l'articolo 16 dell'SCA, e
 - in relazione alla terza decisione, del 2 luglio 2012, ha violato l'articolo 2, paragrafo 1, del RAD e l'articolo 16 dell'SCA.
-

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA
COMMERCIALE COMUNE

COMMISSIONE EUROPEA

Avviso relativo alle misure antidumping sulle importazioni di etanolamina originaria degli Stati Uniti d'America e a una riapertura parziale dell'inchiesta antidumping relativa alle importazioni di etanolamina originaria degli Stati Uniti d'America

(2012/C 314/10)

Con sentenza dell'8 maggio 2012 nella causa T-158/10 il Tribunale dell'Unione europea («la Corte») ha annullato il regolamento di esecuzione (UE) n. 54/2010 del Consiglio, del 19 gennaio 2010, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di etanolamina originaria degli Stati Uniti d'America ⁽¹⁾ («regolamento antidumping definitivo» o «il regolamento controverso») per quanto concerne la Dow Chemical Company («Dow Chemical» o «la società interessata»).

In esito alla sentenza dell'8 maggio 2012 le importazioni verso l'Unione europea di etanolamina prodotta dalla Dow Chemical non sono più soggette alle misure antidumping di cui al regolamento (UE) n. 54/2010.

1. Informazioni alle autorità doganali

I dazi antidumping definitivi versati in forza del regolamento (UE) n. 54/2010 per le importazioni nell'Unione europea di etanolamina che attualmente rientra nei codici NC ex 2922 11 00 (monoetanolamina) (codice TARIC 2922 11 00 10), ex 2922 12 00 (dietanolamina) (codice TARIC 2922 12 00 10) e 2922 13 10 (trietanolamina), originaria degli Stati Uniti d'America e prodotta dalla Dow Chemical (codice addizionale TARIC A115) devono di conseguenza essere rimborsati o abbonati. Il rimborso o lo sgravio vanno richiesti alle autorità doganali nazionali in conformità alla vigente legislazione doganale.

2. Riapertura parziale dell'inchiesta antidumping

Con sentenza dell'8 maggio 2012 la Corte ha dichiarato invalido il regolamento (UE) n. 54/2010. La Corte ha riscontrato due errori di valutazione commessi dal Consiglio: i) nel rilevare il persistere del dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame («PIR») e quindi, in base a tale dato, la probabilità del futuro persistere del dumping; e ii) nel fissare a 60 000 tonnellate la capacità di produzione di riserva di etanolamina negli Stati Uniti.

La giurisprudenza ⁽²⁾ riconosce che, nei casi in cui un procedimento comprenda più fasi amministrative, l'annullamento di

una di queste non rende nullo il procedimento nel suo complesso. Il procedimento antidumping è un esempio di procedimento comprendente più fasi. Il fatto di annullare parti del regolamento antidumping definitivo non implica di conseguenza l'annullamento dell'intero procedimento precedente l'adozione del regolamento in questione. A norma dell'articolo 266 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le istituzioni europee sono d'altro canto tenute a dare esecuzione alla sentenza del Tribunale dell'Unione dell'8 maggio 2012. Nell'applicare la sentenza, le istituzioni dell'Unione hanno pertanto la possibilità di porre rimedio agli aspetti del regolamento controverso che hanno determinato l'annullamento dello stesso e di lasciare immutate le parti non contestate che esulano dal campo di applicazione della sentenza ⁽³⁾. Si noti che restano valide tutte le altre risultanze riportate nel regolamento controverso che non sono state contestate entro i termini stabiliti e non sono state dunque prese in considerazione dalla giurisprudenza e non hanno pertanto condotto all'annullamento del regolamento stesso.

La Commissione ha quindi deciso di riaprire l'inchiesta antidumping riguardante le importazioni di etanolamina originaria degli Stati Uniti d'America, avviata in applicazione del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽⁴⁾ [sostituito dal regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽⁵⁾] («il regolamento di base»). L'ambito della riapertura si limita all'esecuzione dei provvedimenti presi per dar seguito alle osservazioni della Corte di cui sopra.

3. Procedura

Avendo stabilito, sentito il parere del comitato consultivo, che la riapertura parziale dell'inchiesta antidumping è giustificata, la Commissione avvia la parziale riapertura dell'inchiesta antidumping relativa alle importazioni di etanolamina originaria degli

⁽¹⁾ GU L 17 del 22.1.2010, pag. 1.

⁽²⁾ Causa T-2/95, *Industrie des poudres sphériques (IPS)/Consiglio*, Raccolta 1998, pag. II-3939.

⁽³⁾ Causa C-458/98 P, *Industrie des poudres sphériques (IPS)/Consiglio*, Raccolta 2000, pag. I-08147.

⁽⁴⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

Stati Uniti d'America avviata a norma dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento di base mediante un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽¹⁾.

La portata di tale operazione è limitata all'esecuzione della suddetta sentenza per quanto riguarda la determinazione della continuazione o reiterazione del dumping durante il PIR e la capacità di produzione di riserva di etanolamina degli Stati Uniti d'America.

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni, a presentare eventuali informazioni e a fornire elementi di prova pertinenti. Tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine indicato al punto 4, lettera a).

La Commissione può inoltre sentire le parti interessate che ne facciano richiesta e dimostrino di avere specifici motivi per essere sentite. La richiesta va presentata entro la scadenza di cui al punto 4, lettera b).

4. Scadenze

a) *Termini entro i quali le parti devono manifestarsi e inviare informazioni*

Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate che desiderino si tenga conto delle loro osservazioni durante l'inchiesta devono manifestarsi contattando la Commissione, comunicare le loro osservazioni e fornire ogni altra informazione utile entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Si noti che al rispetto di tale termine è subordinata la possibilità di esercitare la maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base.

b) *Audizioni*

Tutte le parti interessate possono inoltre chiedere un'audizione alla Commissione entro lo stesso termine di 20 giorni.

5. Comunicazioni scritte e corrispondenza

Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate vanno formulate per iscritto (non in formato elettronico, salvo diversa indicazione) e devono essere complete di nome, indirizzo, indirizzo e-mail e numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso e la corrispondenza, fornite dalle parti interessate su base riservata vanno contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» ⁽²⁾ e, a norma dell'articolo 19, paragrafo 2 del regolamento di base, devono essere corredate da una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate».

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzione H
Ufficio: N105 08/020
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Fax +32 22956505

6. Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata neghi l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, è possibile arrivare a conclusioni positive o negative in base ai dati disponibili in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti non si terrà conto di tali informazioni e si potranno utilizzare i dati di fatto disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base. Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e si fa uso dei dati di fatto disponibili, l'esito dell'inchiesta per tale parte potrà essere meno favorevole rispetto a quello che avrebbe ottenuto se avesse collaborato.

7. Trattamento dei dati personali

Si noti che i dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati a norma del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati ⁽³⁾.

8. Consigliere-auditore

Le parti interessate che si ritengano in difficoltà nell'esercizio dei loro diritti di difesa possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della DG Commercio, che funge da tramite tra i servizi della Commissione e le parti interessate e all'occorrenza offre a queste ultime una mediazione su questioni procedurali relative alla tutela dei loro interessi in un procedimento, in particolare riguardo all'accesso alla pratica, alla riservatezza, alla proroga dei termini e al trattamento di comunicazioni scritte e/o orali. Per ulteriori informazioni e per contatti le parti interessate possono consultare le pagine Internet dedicate al consigliere-auditore sul sito della DG Commercio (http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm).

⁽¹⁾ GU C 270 del 25.10.2008, pag. 26.

⁽²⁾ Ciò significa che il documento è destinato unicamente a uso interno ed è protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). Si tratta di un documento riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento di base e all'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).

⁽³⁾ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA
CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.6686 — Terex/GAZ/JV)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/C 314/11)

1. In data 10 ottobre 2012 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione le imprese Terex Corporation («Terex», USA) e Open Joint Stock Company GAZ («GAZ», Russia), appartenente al Basic Element Group («Basic Element», Russia), controllato in ultima istanza dal sig. Oleg DERIPASKA (Russia), acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo comune di Construction Equipment Corporation B.V. («JV», Paesi Bassi) mediante acquisto di quote.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Terex: produzione di macchinari e prodotti industriali per l'edilizia, le infrastrutture, le attività estrattive e minerarie, i settori manifatturiero e navale, i trasporti, la raffinazione, l'energia, i servizi pubblici e altri settori,
- Basic Element: opera in diversi segmenti come l'energia, il settore manifatturiero, i servizi finanziari, l'edilizia, l'aviazione e l'agricoltura e, attraverso il gruppo GAZ, nella produzione di veicoli commerciali leggeri e medi, camion pesanti, autobus, pullman, attrezzature per l'edilizia e la costruzione di strade, gruppi propulsori e componenti auto in Russia,
- JV: produzione in Russia e distribuzione, in Russia e in altri paesi della Comunità di Stati indipendenti, di attrezzature da costruzione.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6686 — Terex/GAZ/JV, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
J-70
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).

Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.6705 — Procter & Gamble/Teva Pharmaceuticals OTC II)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/C 314/12)

1. In data 9 ottobre 2012 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione Procter & Gamble (Stati Uniti d'America) acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo delle attività fuori borsa («OTC») di Teva Pharmaceuticals Industries Ltd. (Israele) mediante acquisto di quote.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Procter & Gamble: produzione, distribuzione e commercializzazione di prodotti per l'igiene della casa, prodotti di bellezza, per la salute e il benessere, prodotti per la cura dei bambini e della famiglia,
- Teva Pharmaceuticals Industries Ltd.: produzione, distribuzione e commercializzazione di medicinali generici abbordabili, prodotti farmaceutici innovativi e speciali e ingredienti farmaceutici attivi,
- attività OTC di Teva Pharmaceuticals: attività farmaceutiche fuori borsa di Teva, che Procter & Gamble ha acquisito inizialmente da Teva nel 2011 (vedi COMP/M.6280), e attività farmaceutiche fuori borsa di Teva acquisite con l'acquisizione di Cephalon Inc. nel 2011 (vedi COMP/M.6258).

3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6705 — Procter & Gamble/Teva Pharmaceuticals OTC II, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
J-70
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE


Commissione europea

2012/C 314/10	Avviso relativo alle misure antidumping sulle importazioni di etanolamina originaria degli Stati Uniti d'America e a una riapertura parziale dell'inchiesta antidumping relativa alle importazioni di etanolamina originaria degli Stati Uniti d'America	12
---------------	--	----

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

2012/C 314/11	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6686 — Terex/GAZ/JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	14
2012/C 314/12	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6705 — Procter & Gamble/Teva Pharmaceuticals OTC II) ⁽¹⁾	15



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2012 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + DVD annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 310 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	840 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	100 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, una edizione alla settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>

